



TRIBUNALE FERMO

Protocollo relativo alle udienze civili per cui è prevista la celebrazione fino al 15 aprile 2020 con particolare riguardo ai procedimenti in materia alimentare.

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che prevede, tra l'altro, il rinvio delle udienze civili e penale pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, a data successiva al 15 aprile 2020; rilevato che il comma 3° del predetto articolo stabilisce tra l'altro, quale eccezione alla regola del rinvio, la celebrazione delle udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e che secondo la relazione al decreto legge n. 18/2020 la nozione di cause alimentari è derivata dal Regolamento Europeo in materia di obbligazioni alimentari;

considerato che in questa fase appare prioritaria l'esigenza di evitare situazioni di potenziale contagio derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto per cui appare opportuno che la trattazione dei procedimenti di seguito indicati avvenga previa dichiarazione di urgenza, di ufficio o su istanza della parte interessata, da parte del capo dell'Ufficio giudiziario o, qualora la causa sia già iniziata, con provvedimento del Giudice Istruttore o del Presidente del Collegio;

Convengono

quanto segue.

Le udienze relative alle cause in materia di separazione e divorzi, compresa la fase presidenziale, e le cause previste dagli art. 337 bis e seguenti c.c., con particolare riguardo alle controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio, sono da ritenersi, in linea generale, rinviate di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

le udienze relative a tali procedimenti saranno tenute solo qualora la ritardata trattazione del procedimento possa recare grave pregiudizio alle parti, se una tale situazione sia ritenuta dal Giudice d'ufficio ovvero vi sia richiesta da parte del legale, anche di una delle parti, comunque sempre valutabile dal Capo dell'Ufficio o dal giudice;

gli avvocati sono invitati ad evidenziare la presenza di tali situazioni, chiedendo in tal caso la trattazione con espressa e dettagliata indicazione delle ragioni che giustificano la trattazione del procedimento (solo esemplificativamente

situazioni di bisogno o comunque di difficoltà economica derivanti dalla mancata o inadeguata regolamentazione dei rapporti tra i coniugi o tra i genitori di figli nati fuori dal matrimonio oppure situazioni caratterizzate da estrema conflittualità che abbiano comportato condotte violente o possano far sorgere il pericolo di tali condotte o che comunque si riflettano negativamente sui figli);

la celebrazione dell'udienza avverrà in tali ipotesi con il sistema da remoto Microsoft Teams, qualora si tratti di udienze che richiedono la partecipazione dei difensori e delle parti, per cui gli avvocati dovranno organizzarsi per esser in grado di utilizzare tale sistema; qualora tecnicamente possibile, anche il collegamento con le parti personalmente avverrà con l'utilizzazione di tale sistema; nell'ipotesi in cui le parti accedano, al fine della partecipazione all'udienza da remoto, presso lo studio dell'avvocato dovranno essere garantite tutte le prescrizioni e precauzione in materia previste dalle fonti normative in materia, in particolare con riguardo al mantenimento della distanza di un metro; qualora si tratti di udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti lo svolgimento avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza dei provvedimenti del Giudice;

gli avvocati che intendono chiedere lo svolgimento dell'udienza sono invitati a formulare la relativa richiesta con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'udienza (almeno tre giorni prima di tale data) onde consentire

l'organizzazione dell'udienza; la richiesta, oltre che essere avanzata in via telematica, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica (PEO) del Presidente del Tribunale e del magistrato che dovrebbe tenere l'udienza cui si riferisce la richiesta;


qualora sia necessario per ragioni tecniche oppure al fine di garantire l'effettività del contraddittorio, il Giudice potrà comunque disporre, pur tenendo della situazione di urgenza, disporre un rinvio dell'udienza, anche in data anteriore al 15 aprile 2020.

Le presenti disposizioni valgono anche per qualsiasi altra ipotesi in cui le parti o una delle parti intenda chiedere la trattazione di urgenza.

Si comunichi a tutti i magistrati (togati ed onorari) del Tribunale di Fermo, al Sig. Dirigente amministrativo e a tutto il personale in servizio.

Il Presidente del Tribunale

(dott. Bruno Castagnoli)



Il Procuratore della Repubblica

(dott. Raffaele Iannella)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

(avv. Stefano Chiadini)

